

	COMUNE DI VERRUA PO <i>Provincia di Pavia - Regione Lombardia</i> CAP 27040 Tel 0385-96121 0385-950037 FAX 0385-96447 CCP 14778278 P. IVA 00471420182 E-mail comune.verrua@libero.it Uffici: Via Vittorio Veneto n. 1	
---	--	---

Regolamento di Polizia Rurale

Premesse fondamentali.

Costituiscono premessa importante al Regolamento: le definizioni delle diverse zone del territorio comunale previste negli strumenti della programmazione territoriale (PGT), con particolare riferimento all'individuazione delle aree agricole, come pure le generali norme comunali in vigore, ma anche quelle disposte a livello nazionale, regionale e provinciale, soprattutto quelle specifiche per fabbricati, strade ed ambiente. L'armonizzazione dei vari dispositivi normativi, anche per ciò che concerne gli obiettivi e le finalità, è da ritenersi fondamentale al buon funzionamento della complessiva gestione del territorio.

Va inoltre considerato il fatto che il regolamento interviene su una agricoltura già in essere e quindi, per certi aspetti, il Comune dovrà prevedere scadenze alle quali adeguarsi o, per altri se del caso, l'applicazione delle nuove norme solo ex novo.

Particolare attenzione va posta nei metodi di attuazione dei controlli e ai dispositivi delle sanzioni adottate dai Comuni, per poter rendere possibile gli stessi controlli ed effettiva l'applicazione delle norme. Il metodo impiegabile può essere quello della Ordinanza del Sindaco, qui prevista, supportata da una perizia tecnica-agronomica del caso, soprattutto per quanto riguarda le eventuali violazioni relative alle scelte ed alle tecniche di coltivazione.

Il Regolamento norma quanto concerne le strutture presenti sul territorio come i fabbricati rurali, i fossi, le strade, intervenendo anche in merito alle attività agricole di coltivazione delle piante e di allevamento del bestiame e stabilendo, ad ultimo, le sanzioni alle violazioni.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I - Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Articolo 4. Ordinanze

TITOLO II - Fabbricati e cortili

Articolo 5. Fabbricati rurali

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque

Articolo 8. Stalle concimaie depositi di foraggio ed insilati

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali

Articolo 11. Abbeveratoi per animali

TITOLO III – Delle strade provinciali comunali interpoderali e vicinali

Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade

Articolo 13. Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Articolo 14. Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti

Articolo 15. Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.

Articolo 16. Pozzi

Articolo 17. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi

Articolo 18. Regimazione delle acque

Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Articolo 20. Irrigazione canali ed opere consortili

Articolo 21. Acque pubbliche

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati

Articolo 23. Passaggio con mezzi

Articolo 24. Passaggio su fondi demaniali

Articolo 25. Sentieri panoramici

Articolo 26. Sciami d'api

Articolo 27. Appropriazione di prodotti

Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti

TITOLO VI - Pascolo, Caccia e Pesca.

Articolo 29. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio Comunale

Articolo 30. Pascolo degli animali

Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Articolo 32. Pascolo abusivo

Articolo 33. Attraversamento di centro abitato

Articolo 34. Bestiame a soccida

Articolo 35. Caccia e pesca

TITOLO VII - Attività agricole

Articolo 36. Principi generali

Articolo 37. Allevamenti

Articolo 38. Sistemazione dei terreni agricoli

Articolo 39. Lavorazione e gestione del terreno

TITOLO VIII - Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 40. Residui delle coltivazioni

Articolo 41. Danni provocati dall'uomo o dagli animali

Articolo 42. Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

Articolo 43. Difesa contro la flavescenza dorata della vite

Articolo 44. Difesa dalle minilepri

Articolo 45. Prevenzione contro i parassiti e le malattie delle piante

Articolo 46. Informazioni sui trattamenti da effettuare

Articolo 47. Modalità di preparazione e di conservazione miscele

Articolo 48. Utilizzo di antiparassitari

Articolo 49. Danni da deriva

Articolo 50. Trattamenti su prodotti destinati all'alimentazione umana

Articolo 51. Controllo e vigilanza durante i trattamenti

Articolo 52. Registro dei trattamenti

Articolo 53. Effetto dei fitosanitari sulla salute e precauzioni

Articolo 54. Conservazione e smaltimento prodotti fitosanitari

TITOLO IX - VIGNETI

Articolo 55. Inventario vitivinicolo

Articolo 56. Estirpo / reimpianto vigneto

Articolo 57. Vigneti abbandonati

Articolo 58. Cessazione delle colture

Articolo 59. Sistemazioni del terreno e nuovi impianti

TITOLO X - Terreni Agricoli

Articolo 60. Abbandono di superfici agricole

Articolo 61. Terreni incolti e ingerbiditi

Articolo 62. Aree verdi nelle zone urbane

Articolo 63. Organismi geneticamente modificati (OGM)

TITOLO XI - Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 64. Obbligo di denuncia

Articolo 65. Malattie contagiose

Articolo 66. Animali morti per malattie infettive

Articolo 67. Igiene delle stalle

Articolo 68. Trasporto del letame

TITOLO XII - Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 69. Abbattimenti alberi

Articolo 70. Trattamento dei boschi

Articolo 71. Prevenzione incendi

Articolo 72. Interventi in caso di incendio

TITOLO XIII - Controlli e sanzioni.

Articolo 73. Violazioni e loro accertamento

Articolo 74. Autorità competente a ricevere il rapporto

Articolo 75. Sanzioni accessorie

TITOLO XIV - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 76. Deroga.

Articolo 77. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il Comune di Verrua Po con particolare riferimento alle regole di gestione del territorio agrario esterno alla perimetrazione urbana (o altra dizione in base al PGT).

Articolo 2

Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una sensibilità ai problemi del territorio, civile, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla tutela dell'ambiente, delle persone e delle attività agricole.

Articolo 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale.

Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione.

Articolo 4

Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II FABBRICATI E CORTILI

Articolo 5 Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento 'igiene e del Piano di Governo del Territorio.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6 Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo .

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7

Scolo e stillicidio delle acque

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8

Stalle concimaie depositi di foraggio e insilati

Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ASL competenti.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere costruiti in modo da rispettare quanto previsto dal D.M del 7 aprile 2006 e dal D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

Le stalle adibite ad attività zootecniche, devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.

Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale e tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento e costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le concimaie o i letamai ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati lontani almeno 30 m da corsi d'acqua, almeno 200 metri dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi

altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 30 m e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite.

Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

Occorrendo raccogliere il letame temporaneamente fuori dalla concimaia prima della distribuzione in campo, i mucchi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno 30 m dai corsi d'acqua e comunque non devono dar luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e successive modifiche.

Fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.

Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia anche in riferimento al minimo della numerosità dei capi da superare per considerare l'allevamento da assoggettare alle norme previste nel presente regolamento (... se non diversamente normato, detto limite potrebbe essere identificato in 2 o 4 animali di grande taglia – cavalli, bovini ecc).

Articolo 9

Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

Si definisce liquame zootecnico in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Restano ferme le disposizioni nazionali a partire dal D.M. del 7 aprile 2006 e successive modifiche, regionali e provinciali in vigore al riguardo dei liquami.

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al D.M. del 19 aprile 1999, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208 e loro eventuali successive modifiche, che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari, deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori, è comunque vietata la distribuzione di liquami ad una distanza inferiore di 5 m da infrastrutture stradali ed abitazioni ed è obbligatorio, entro 100 m dalle abitazioni l'immediato interrimento degli stessi.

Articolo 10

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario.

Articolo 11

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

DELLE STRADE PROVINCIALI COMUNALI INTERPODERALI E VICINALI

Articolo 12

Definizione e tracciato delle strade

Per strade comunali e provinciali sono da intendersi le strade così definite e tracciate nei dispositivi di gestione territoriale in vigore per la zona (PGT, PTCP ecc.).

Per le strade provinciali valgono i regolamenti ed i dispositivi previsti negli strumenti della programmazione territoriale nazionali e provinciali attualmente in vigore (Codice della Strada, PTCP).

Per le strade comunali, vicinali ed interpoderali, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti della programmazione territoriale nazionale e provinciale (Codice della strada e PTCP) vale quanto previsto dal presente regolamento.

Per strada interpodereale s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici serviti dalla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 punto 5 lettera d) del Codice della Strada.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Articolo 13

Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

In ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra di mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto è valido per i mezzi oltremodo pesanti di qualsiasi genere che possono recare danno al sedime stradale.

Articolo 14

Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti

Alla manutenzione delle strade comunali provvede direttamente il Comune.

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali e per stabilire ponticelli e cavalcafosse (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi tipo, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale "di pubblica utilità", alla loro manutenzione provvede direttamente il Comune.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene esperita da appositi consorzi costituiti all'uopo e/o concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà (asservite dalla strada stessa).

Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali non di pubblica utilità e interpoderali di:

- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalare le medesime.
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazioni del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso strade, ripe e fossi, non inferiore a 2 m.

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di filari di viti o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade devono essere piantati ad una distanza minima di 3 m (art. 26 c. 8 Regolamento di Esecuzione nuovo Codice della strada) dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale). Qualora i filari giungano perpendicolari al confine, la distanza minima deve essere di 5 m fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari.

Fuori dai centri abitati, per le strade provinciali (o per altre categorie di strade a discrezione del Comune) all'interno delle curve si deve assicurare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione , di piantagione, di deposito; all'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto

stabilite per le strade in rettilineo (nuovo codice della strada art. 17 c. 1 e 2- con applicazione dell'art. 26 c. 8 e art. 27 del relativo regolamento di esecuzione)

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Articolo 15

Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto dei 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

TITOLO IV

FOSSI E MANUFATTI PER LE ACQUE

Articolo 16

Pozzi

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

Articolo 17

Distanze dai confini per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.

Lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali deve essere autorizzato dall'Ente proprietario dell'infrastruttura e, in ogni caso, la distanza dai medesimi non può essere inferiore a m 3 (art. 26 c. 1 DPR 495/92).

Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la gestione delle aree golenali, per la distanza dai confini di alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile; la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento della sua fase adulta e, comunque, non inferiore a m 6 (art. 26 comma 6 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Le distanze vanno misurate dal punto d'inizio della scarpata, se presente, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Articolo 18

Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera. E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Le acque derivanti da drenaggi o da scoline superficiali vanno recapitate nel reticolo idraulico individuato dal comune e qualora dette opere debbano attraversare l'altrui proprietà, occorre acquisire il preventivo consenso dei proprietari.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

Articolo 19

Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20

Irrigazione canali ed opere consortili

Per la gestione e la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso e/o i dispositivi legislativi nazionali, provinciali e regionali vigenti al riguardo.

Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia ed altri). I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura

Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

Articolo 21

Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata, se non autorizzata, la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In assenza di specifiche norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale o Piano di Governo del Territorio, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore, le lavorazioni dei terreni dovranno mantenersi ad una distanza di 10 m dai corsi d'acqua pubblici del reticolo principale e minore fatte salve diverse disposizioni cautelative definite dai Comuni competenti.

TITOLO V ATTRAVERSAMENTI E RISPETTO DEI FONDI

Articolo 22 Passaggio pedonale sui fondi privati

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo si tratti di seguire animali domestici sfuggiti al proprietario o sciame d'api. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Articolo 23 Passaggio con mezzi

E' vietato attraversare terreni, capezzagne e campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 24

Passaggio su fondi demaniali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23. E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Articolo 25 Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 26 Sciami d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 27

Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale.

Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

La raccolta di funghi e tartufi sui fondi altrui è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 28

Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO VI

PASCOLO, CACCIA E PESCA

Articolo 29

Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all' Ufficio Comunale competente ed agli altri enti competenti come previsto dalla L.R. 33/2009 e successive modifiche.

Articolo 30

Pascolo degli animali

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

L'autorizzazione al trasferimento delle greggi che praticano il pascolo vagante deve essere richiesta quindici giorni prima della partenza.

Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l'introduzione del gregge nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme richiamate nei precedenti commi.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 31

Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 32

Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 33

Attraversamento di centro abitato

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere autorizzato dal Comune. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia

di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

E' vietato l'abbandono di carcasse di animali morti. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

E' vietato nelle ore notturne il transito delle mandrie e greggi sulle strade ad uso pubblico.

Qualora vi sia in atto di un pericolo immediato, le mandrie ed i greggi che debbono spostarsi di notte, devono essere segnalati a distanza da campanelli e da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.

Coloro che transitano con mandrie e greggi sulle pubbliche vie devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, per coloro che transitano sul territorio Comunale con del bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale, né soffermarsi, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

E' obbligo mantenere un atteggiamento che non spaventi gli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie o di singoli animali si dovrà aver cura di impedire sbandamenti o comportamenti del bestiame dai quali possono derivare molestie o timori sulla cittadinanza o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Articolo 34

Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 35

Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII

ATTIVITÀ AGRICOLE

Articolo 36

Principi generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni previste in materia a livello nazionale, regionale e provinciale di salvaguardia dell'ambiente e delle acque.

Per quanto concerne la coltivazione del riso, si rimanda agli specifici regolamenti provinciali e/o comunali in vigore, con particolare riferimento ai divieti di coltivazione, alle distanze minime da rispettare nei confronti dei centri urbani e delle abitazioni ed alle norme sulla gestione delle acque nelle pratiche della coltura risicola.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco competente adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 37

Allevamenti

Per gli allevamenti di animali industriali occorre far riferimento anche alle disposizioni del Piano regolatore o di Governo del territorio in vigore, al regolamento locale di igiene ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in proposito, oltre a quanto previsto all'Articolo 8 del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia, questi debbono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 2/2008.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (eliciooltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Articolo 38

Sistemazioni dei terreni agricoli

La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole non potrà prevedere sbancamenti superiori ad 1 m di profondità e dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno.

Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie o altre modificazioni dei fondi se non autorizzate dalle vigenti leggi in materia di attività estrattive e movimenti di terra.

La realizzazione dei drenaggi, deve prevedere lo scarico delle acque nel reticolo idrico superficiale, anche mediante l'apertura di appositi fossi.

Qualora la realizzazione dei drenaggi o lo scarico delle acque comporti l'attraversamento di altre proprietà, dovrà essere acquisito preventivo consenso. E' vietato realizzare pozzi quali terminali di drenaggi profondi.

La realizzazione di drenaggi profondi è soggetta alla presentazione di apposita istanza da presentarsi presso l'Ente competente per territorio (Comune o altri) ; per le altre tipologie di sistemazione fondiaria di cui ai punti precedenti, è sufficiente procedere a comunicazione scritta ed esplicativa delle opere da eseguire al Comune/i competente/i per territorio.

Sia l'istanza che la comunicazione dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda le colture esistenti i proprietari dei fondi dovranno procedere all'adeguamento alle presenti norme al rinnovo dell'impianto.

Le pratiche sopra descritte devono essere applicate anche sui terreni incolti e sui vigneti abbandonati.

Articolo 39

Lavorazioni e gestione del terreno

Fatti salvi gli obblighi dei frontisti previsti all'articolo 14 del presente regolamento, in materia di lavorazioni ed impianti agricoli in prossimità delle strade, si ribadisce che le arature o le lavorazioni anche superficiali eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono comunque avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà comunque addebitato al trasgressore (o inadempiente, qualora l'inadempienza venga all'uopo accertata).

TITOLO VIII MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE.

Articolo 40 Residui delle coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli ed i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "Mal dell'Esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti, per altri usi.

Articolo 41 Danni provocati dall'uomo o dagli animali

Per la potatura, il taglio, e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali di Polizia Forestale che disciplinano la materia.

Saranno passibili di denuncia di danneggiamento coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune nel defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc. senza nessuna autorizzazione.

E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ovini ecc..

Nelle aree destinate a verde pubblico è vietato fermarsi o transitare o parcheggiare sull'erba (L.R. n. 10/2008 danneggiamento di cotica erbosa) a meno che l'area sia espressamente destinata a questo scopo.

In tutto il territorio comunale è vietato raccogliere o danneggiare fiori, piante e radici appartenenti alla flora spontanea protetta o officinale, da leggi dello Stato, Regionali o da enti pubblici autorizzati;

E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti all'Ente Pubblico ed ai privati.

Articolo 42

Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

Per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari devono essere osservate le norme di cui agli articoli da 10 a 14 della Legge 18.6.1931, n. 987.

Quali misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale devono altresì essere osservate le norme di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n. 214.

Fatte salve le disposizioni dalle norme di legge di cui al primo comma, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, ed applicare contro di essi i rimedi e mezzi di lotta che venissero indicati.

Nella lotta ai parassiti, per la comparsa di crittogame delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, in assenza di iniziativa da parte degli interessati, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e/o con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, potrà impartire, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori, da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro i parassiti medesimi.

Il Comune provvederà ad accertare la consistenza del fenomeno di cui al quarto comma, e ad informare se necessario l'Ispettorato Provinciale e/o l'osservatorio fitopatologico competente.

I proprietari, pubblici e privati, di piante in genere, anche costituenti parchi o giardini, alberate, siepi, o elementi ornamentali singoli, sono comunque tenuti al rispetto delle norme riguardanti: la lotta obbligatoria, prevista per legge, contro: Il *Ceratocystis fimbriata* (Cancro colorato del platano); *Traumatocampa papilionella* (Processionaria del pino); La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus*

Titanus, come richiamato dal D.M. 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fitopatologico regionale, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - (Punteruolo rosso delle

palme); *Anoplophora chinensis* e *Anoplophora glabripennis* (Tarlo asiatico). *Diabrotica virgifera*, Le Conte (*Diabrotica* del mais); · *Erwinia amylovora* (Colpo di fuoco batterico); *Sharka* (virus della vaiolatura delle drupacee);

a) malattia delle viti e cura degli incolti;

b) la lotta, anche se non obbligatoria per legge, contro: il bruco americano, il cancro del cipresso, la grafiosi dell'olmo, l'ambrosia, la panace di Mantegazzi

Le piante o le parti interessate dall'infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente.

Le piante ammalate vanno estirpate e distrutte tramite fuoco, richiedendo l'apposta autorizzazione.

Articolo 43

Difesa contro la flavescenza dorata della vite

La lotta contro la flavescenza dorata della vite è obbligatoria e devono essere osservate le norme del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31.5.2000 e le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale 3.8.2000 n. 7/904.

Coloro che a qualunque titolo, proprietari o possessori di fondi agricoli incolti confinanti con superfici coltivate a vigneto hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento completamente ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. In particolare nel caso di terreni lasciati incolti, il proprietario o possessore dovrà ripulire il fondo per una fascia di rispetto di metri 10 dal confine delle superfici coltivate a vigneti, al fine di salvaguardare i vigneti da infestazione della flavescenza dorata della vite.

Fatte salve le disposizioni dettate dalle norme citate al comma 1, per combattere efficacemente la flavescenza dorata è necessario, sia per i vigneti produttivi che per quelli incolti: Estirpare alla radice ogni vite che presenti i sintomi di presenza della flavescenza dorata; Effettuare periodicamente il controllo dei vigneti abbandonati; effettuare i trattamenti obbligatori ed indispensabili al fine di evitare la diffusione della malattia all'interno dei propri vigneti e di quelli confinanti.

Il Sindaco, per quanto di competenza, può avvalersi della collaborazione di organismi tecnici, pubblici e privati, operanti nel settore agricolo. Essendo, la lotta alla Flavescenza Dorata una priorità per le produzioni vitivinicole Chiunque ha notizia del

mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potrà pertanto segnalarlo al Sindaco del Comune.

Il Sindaco, fatte salve le competenze del servizio fitosanitario regionale e/o degli ispettorati provinciali all'agricoltura, effettuata la verifica della violazione o riscontro della presenza della flavescenza dorata su una o più viti, ordina di provvedere alla pulizia del fondo o allo sradicamento delle viti intaccate sia sui piantamenti in esercizio che su quelli abbandonati o dimessi, avvisando altresì che, qualora non ottemperi nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle conseguenti spese al trasgressore, comunicando il tutto al Servizio Fitosanitario Regionale.

Chi non osserva le disposizioni del presente articolo, incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento oltre alle norme di legge. Saranno inoltre denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale.

Articolo 44

Difesa dalle minilepri

Per la difesa dei giovani alberi contro le Minilepri (*Sylvilagus Floridanus*) è obbligo consultare l'Ufficio Regionale di Caccia e Pesca o l'ATC di competenza per predisporre una difesa opportuna (generalmente reti protettive attorno al tronco).

Articolo 45

Prevenzione contro i parassiti e le malattie delle piante

Per la prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante devono essere rispettate le seguenti norme: i titolari di licenza o altra autorizzazione potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, tassativamente piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica; l'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed in possesso del Patentino obbligatorio per l'utilizzo di fitofarmaci, impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato all'Ispettorato Provinciale Agrario; i presidi sanitari possono essere venduti solo da persone in possesso del "Patentino" rilasciato dall'A.S.L. e solo in locali/negozi autorizzati.

E' vietata la vendita ambulante ed allo stato di presidi sanitari non chiusi nella confezione originale.

Quelli della I e II classe vanno tenuti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici; l'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino

rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura; per l'uso dei presidi è prescritto l'impiego di macchinari idonei al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

E' vietata l'irrorazione con presidi aerei.

Articolo 46

Informazioni sui trattamenti da effettuare

I trattamenti anticrittogamici, insetticidi e diserbanti alla vite, piante fruttifere ed alle altre colture, saranno opportunamente divulgati ai coltivatori tramite le norme che verranno suggerite in stretta necessità agricola e col rispetto per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti particolarmente nel caso dell'impiego dei presidi sanitari di classe I e II.

Articolo 47

Modalità di preparazione e di conservazione miscele

Per la preparazione delle miscele di fitofarmaci devono obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare quelle per l'utilizzo di sistemi di sicurezza.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

E' proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia (Codice dell'Ambiente).

I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, aerato riparato, e inaccessibile ai bambini ed agli estranei o agli animali.

Articolo 48

Utilizzo di antiparassitari

Qualora su terreni venissero distribuite sostanze parassitarie appartenenti alle classi tossicologiche X N (nocivo), T (tossico) e T + (molto tossico), la circostanza dovrà essere

segnalata con cartelli ben visibili da apporre lungo tutto il perimetro del terreno interessato.

Devono essere apposte, durante il trattamento l'intervallo, le segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati, nonché la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, e dovranno essere tenuti a debita distanza gli animali domestici.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali (DPI) necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

In caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore ha l'obbligo di usare ogni precauzione affinché il trattamento non cose di altrui proprietà.

Deve essere data obbligatoriamente comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei Comuni i programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologia.

E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento e con mezzi aerei.

E' vietato trattare le colture con presidi non registrati oppure usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza prima del raccolto.

I recipienti ed i contenitori di presidi sanitari dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno senz'altro promossi i provvedimenti previsti dal D.lgs. n. 152/2006 Titolo IV.

Articolo 49

Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 50

Trattamenti su prodotti destinati all'alimentazione umana

Chiunque, in forma singola o associata, procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

La segnalazione di cui al comma 1 deve contenere: I dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante all'azienda; l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale; il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;

Le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzare i prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

Articolo 51

Controllo e vigilanza durante i trattamenti

Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.

Qualora si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, è disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette. Nei casi di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, è disposta la sospensione.

In entrambi i casi è data comunicazione al Sindaco per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore ha l'obbligo di avvisare i Servizi della A.S.L.

Articolo 52

Registro dei trattamenti

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono: Conservare in modo idoneo, per un anno, le fatture di acquisto, la copia dei moduli di acquisto previsti dal D.P.R. n. 290/2001 per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi; conservare presso l'azienda, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto: I dati anagrafici relativi all'azienda; il tipo di coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Articolo 53

Effetto dei fitosanitari sulla salute e precauzioni

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari va effettuato con prudenza e, precauzione fondamentale, si deve leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione che, contiene le istruzioni per l'uso del preparato.

L'etichetta dei prodotti fitosanitari deve essere letta in tutte le fasi di impiego e deve essere conservata sulla confezione anche al momento dello smaltimento.

Considerato il rischio di esposizione ai prodotti fitosanitari utilizzati sulle colture che riguarda sia il lavoratore agricolo, i suoi familiari, ed i residenti in zone agricole la popolazione in generale (attraverso i residui presenti nelle acque potabili e sugli alimenti), si deve porre particolare attenzione durante lo svolgimento delle seguenti attività: Miscelazione; trattamento delle serre e dei campi; rientro negli appezzamenti trattati, sono assolutamente vietate scorrette modalità di conservazione e di uso dei prodotti o di stoccaggio dei rifiuti.

Oltre alle necessarie cautele per la tutela per la salute, devono essere adottate tutte le misure precauzionali possibili affinché l'uso di fitofarmaci non rechi danno all'ambiente quali ad esempio: Le informazioni sulla composizione; le simbologia indicante la pericolosità; le norme precauzionali (compatibilità, fitotossicità, tempo di carenza); le informazioni per il medico in caso di sospetta intossicazione.

Eseguire i trattamenti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento e, in ogni caso, disporsi sempre sopravvento; non trattare durante il periodo della fioritura con insetticidi, acaricidi o prodotti dichiarati in etichetta tossici per le api e per i pronubi in generale quando è in fioritura la vegetazione sottostante; prima di eseguire qualsiasi trattamento su colture arboree si deve verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura e in questo caso si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe

(L.R. 5/2004); non trattare nelle aree di rispetto relative a punti di prelievo d'acque destinate al consumo umano; rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette dei fitofarmaci; nelle vicinanze di abitazioni, strade è vietata l'irrorazione secondo le Leggi in materia ambientale (L.R n.10/2008) e di sicurezza per la pubblica incolumità.

Per colture confinanti, si deve verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato. Segnalare il trattamento con cartelli recanti la dicitura "coltura trattata con prodotti fitosanitari"; dopo il trattamento rispettare il "tempo di rientro", poiché i vapori che restano in sospensione possono arrecare intossicazione; non versare eventuale residuo di prodotto nei fossi o canali; durante le operazioni di trattamento è proibito fumare, mangiare e bere.

Durante il trasporto dei fitosanitari deve essere accuratamente evitato ogni contatto del prodotto con passeggeri, animali o derrate alimentari.

Dopo ogni trasporto il mezzo deve essere accuratamente lavato e in caso di perdita o spandimento di fitofarmaci è necessario: Tenere le persone e gli animali a distanza; non fumare e non accendere fiamme libere; utilizzare appositi mezzi assorbenti per assorbire i liquidi e spazzare con cura; pulire a fondo le parti contaminate, sempre lontano da pozzi o corsi d'acqua; indossare indumenti protettivi durante le operazioni di pulizia; e' assolutamente vietato destinare al consumo animale le derrate alimentari eventualmente contaminate, vige l'obbligo di smaltimento in luoghi autorizzati.

Articolo 54

Conservazione e smaltimento prodotti fitosanitari

Nella conservazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio tener conto delle seguenti norme: Nelle aziende deve essere predisposto un apposito locale, distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari; la porta d'accesso deve essere sempre chiusa in modo da evitare contatti con estranei, bambini e animali, vi devono essere in opera cartelli che segnalino il pericolo per la presenza di sostanze velenose, il magazzino deve essere ben arieggiato ed asciutto.

Qualora non fosse disponibile un apposito locale adibito alla conservazione dei fitofarmaci, i presidi devono conservare in un apposito spazio recintato sito all'interno del magazzino e dotato di porta e serratura.

Non possono essere conservati in loco alimenti, bevande o mangimi e altre sostanze adibite all'utilizzo Umano o Animale.

Sono considerati Rifiuti Pericolosi i residui e le acque di lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci.

E' assolutamente vietato immetterli direttamente in fognatura.

Tali rifiuti vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D.Lgs. n.152/2006).

E' vietato bruciare i contenitori, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

I contenitori di fitofarmaci bonificati tramite lavaggio sono da considerarsi, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.

Relativamente ai rifiuti prodotti, l'agricoltore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione annuale al catasto rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M U D).

TITOLO IX TERRENI INCOLTI

Articolo 55 Abbandono di superfici agricole

Nel caso di abbandono di superfici agricole, il proprietario è tenuto a controllare la vegetazione spontanea composta da rovi, robinie ed altre infestanti che si protrae fuori dal suo fondo, eseguendo o facendo eseguire i lavori necessari atte a contenerle la vegetazione spontanea.

Articolo 56 Terreni incolti e ingerbiditi

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti o animali indesiderati.

Ai proprietari dei terreni in uno stato di ingerbimento tale da determinare situazioni di degrado in prossimità di terreni coltivati, è fatto obbligo di mantenere l'intera superficie pulita sui confini degli stessi.

Se i proprietari non dovessero provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata, le necessarie operazioni saranno eseguite a cura del Comune ed a danno dei proprietari dei fondi ingerbimenti in stato di abbandono.

Articolo 57

Aree verdi nelle zone urbane

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà spazi verdi all'interno dei nuclei abitati o zone urbanizzate in generale, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente.

Articolo 58

Organismi geneticamente modificati (OGM)

L' utilizzo di OGM sul territorio comunale è disciplinato dalle normative vigenti in materia

TITOLO X

MALATTIE DEL BESTIAME E TRASPORTO DEL LETAME

Articolo 59

Obbligo di denuncia

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 5.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 60

Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 61

Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 62

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 63

Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Per quanto riguarda lo stoccaggio, si rimanda al precedente articolo 8.

TITOLO XI

VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI

Articolo 64

Abbattimento alberi

Non sono soggetti a Scia i tagli dei pioppeti industriali da legno derivanti da impianti artificiali, di frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalcatura, di potatura. Il taglio di eventuali essenze arboree o singole piante, in zona a

Parco è autorizzato dal Comune, previo l'obbligo di reimpianto delle stesse con essenze autoctone, nella stessa zona. Qualora le essenze arboree non attecchiscano, vi è l'obbligo del reimpianto.

E' vietato secondo la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco o RER Primaria) su tali zone protette, sono in vigore i vincoli della L.R. 86/83 e del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di boschi, è vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Articolo 65

Trattamento dei boschi

Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla Legge Regionale 5.12.2008 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", nonché dal Regolamento Regionale 20.7.2007 n. 5 "Norme Forestali Regionali" e dal R.D. 3267/1923.

Per l'abbattimento di piante in aree boscate deve essere richiesta specifica autorizzazione telematica (Scia) tramite il SIARL della Regione Lombardia.

L'apertura di nuovi tracciati in aree boscate è vietata, eventuali autorizzazioni sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, Paesaggistica (D.lgs 22/04) per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

Nell'eseguire tagli o disboscamenti deve essere sempre lasciato un congruo numero di matricine (1ogni 25 mq) copertura dell'area boscata utilizzata.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

In base alle disposizioni citate al comma 1, al controllo ed alla verifica della regolarità dei tagli provvede la Regione tramite le Guardie Ecologiche Volontarie.

Articolo 66

Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art.59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura e di stoppie con le seguenti modalità:

-Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 100 m dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di stoppie, sfalci di erbe, sterpi, fogliame, residui di potatura e simili è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso ad una distanza minima di 10 metri dal terreno confinante con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone, dotate di opportune attrezzature e pronte a intervenire in qualsiasi momento, fino a che non si sia spento completamente.

Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.

Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa

Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.

Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.

È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi dai soli naturali materiali vegetali, quali ad esempio: plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.

Articolo 67

Interventi in caso di incendio

La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato alle Forze dell'Ordine preposte a questo, che si avvale del personale formato dagli Agenti di Polizia Locale e GEV nonché dalla Protezione Civile e dai gruppi all'uopo predisposti.

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente al (telefono 1515) , ed ai Vigili del Fuoco (telefono 112) o ad altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e saranno censite in appositi elenchi nel rispetto della normative vigente, è inoltre vietata la caccia per un periodo di anni 15.

TITOLO XII

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 68

Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'allegato 1.

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Articolo 69

Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Legale Rappresentante, o suo delegato, dell'Ente proprietario del bene danneggiato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24.11.1981,

n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 70

Sanzioni accessorie

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino (se dovuto) dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell'allegato1, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1081, n. 689.

In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71

Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Articolo 72

Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Allegato 1

Regolamento di Polizia Rurale

Sanzioni amministrative

Articoli violati		Sanzioni
Articolo 5	Fabbricati rurali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 6	Prevenzioni antincendio	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 7	Scolo e stillicidio delle acque	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 8	Stalle concimaie depositi di foraggio ed insilati	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 9	Impiego e spargimento di liquami e residui azotati	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 10	Cani a guardia di edifici rurali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 11	Abbeveratoi per animali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 13	Transito sulle strade interpoderali e vicinali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 14	Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 15	Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 16	Pozzi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 17	Distanze dai confini per fossi, canali e alberi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 18	Regimazione delle acque	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 19	Spurgo e pulizia di fossi e canali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 20	Irrigazione canali ed opere consortili	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 21	Acque pubbliche	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 22	Passaggio pedonale sui fondi privati	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 23	Passaggio con mezzi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 24	Passaggio su fondi demaniali	da € 25,00 a € 500,00

Articolo 26	Sciame d'api	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 27	Appropriazione di prodotti	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 29	Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio Comunale	
Articolo 30	Pascolo degli animali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 31	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 32	Pascolo abusivo	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 33	Attraversamento di centro abitato	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 34	Bestiame a soccida	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 38	Sistemazione dei terreni agricoli	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 39	Lavorazione e gestione del terreno	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 40	Residui delle coltivazioni	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 41	Danni provocati dall'uomo o dagli animali	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 42	Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 43	Difesa contro la flavescenza dorata della vite	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 45	Prevenzione contro i parassiti e le malattie delle piante	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 46	Informazioni sui trattamenti da effettuare	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 47	Modalità di preparazione e di conservazione miscele	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 48	Utilizzo di antiparassitari	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 50	Trattamenti su prodotti destinati all'alimentazione umana	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 52	Registro dei trattamenti	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 53	Effetto dei fitosanitari sulla salute e precauzioni	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 54	Conservazione e smaltimento prodotti fitosanitari	da € 25,00 a € 500,00

Articolo 55	Abbandono di superfici agricole	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 56	Terreni incolti e ingerbiditi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 57	Aree verdi nelle zone urbane	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 59	Obbligo di denuncia	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 60	Malattie contagiose	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 61	Animali morti per malattie infettive	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 62	Igiene delle stalle	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 63	Trasporto del letame	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 64	Abbattimenti alberi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 65	Trattamento dei boschi	da € 25,00 a € 500,00
Articolo 66	Prevenzione incendi	da € 25,00 a € 500,00